



A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

Codice della Strada – Autotrasporto – Noleggio veicoli senza conducenti – Chiarimenti sul trazionismo

Rispondendo a una interrogazione parlamentare sull'obbligo di registrazione dei veicoli noleggiati utilizzando l'applicativo *REN-Noleggi*, il Viceministro del MIT Edoardo Rixi ha chiarito che i veicoli utilizzati in regime di trazionismo sono esclusi da tale obbligo che, come è noto, è stato introdotto dall'art.24 del DL n.69/2023 (come convertito dalla L.n.103/2023 – cd *DL salva infrazioni*) e ha modificato l'art.84 del Codice della Strada (DLGS n.285/1992); è stata infatti riconosciuta la differenza tra trazionismo (che pur non essendo regolato da una normativa europea specifica si configura come un contratto di trasporto) e locazione ed è stata esclusa al momento la necessità di introdurre una regolamentazione specifica (tale eventualità richiederebbe infatti una consultazione preventiva con la Commissione europea) – Interrogazione a risposta immediata in Commissione n.5/02675 del 29.7.2024 e risposta del 30.7.2024.

Rif. 122 – 2024



Camera dei Deputati

Legislatura 19
ATTO CAMERA

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE : 5/02675
presentata da **RUSSO GAETANA** il **29/07/2024** nella seduta numero **335**

Stato iter : **CONCLUSO**

Assegnato alla commissione :

IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

Ministero destinatario :

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Attuale Delegato a rispondere :

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI , data delega **29/07/2024**

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO	GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA	DATA evento
ILLUSTRAZIONE		
RUSSO GAETANA	FRATELLI D'ITALIA	30/07/2024
RISPOSTA GOVERNO		
RIXI EDOARDO	VICE MINISTRO, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	30/07/2024
REPLICA		
RUSSO GAETANA	FRATELLI D'ITALIA	30/07/2024

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

DISCUSSIONE IL 30/07/2024

SVOLTO IL 30/07/2024

CONCLUSO IL 30/07/2024

TESTO ATTO

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02675

presentato da

RUSSO Gaetana

testo di

Lunedì 29 luglio 2024, seduta n. 335

GAETANA RUSSO. — **Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.** — Per sapere – premesso che:

con la modifica alla disciplina sulla locazione dei veicoli senza conducente, introdotta dalla legge n. 103 del 10 agosto 2023 di conversione del decreto-legge 13 giugno 2023 n. 69, vengono sanciti i seguenti punti:

il veicolo locato deve rimanere in maniera esclusiva dell'impresa che lo utilizza;

le aziende che utilizzano un mezzo a noleggio, prima dell'utilizzo, hanno l'onere di registrazione sull'applicativo REN-Nolegg;

l'obbligo di registrazione riguarda anche i contratti di breve durata;

tale modifica ha un impatto negativo per i mezzi senza motore (rimorchi e semirimorchi) generando difficoltà operative e aggravio di costi a carico del trasporto, poiché nell'autotrasporto è diffuso il fenomeno «frazionismo», modalità contrattuale nella quale il subvettore traina dal luogo di carico a quello di scarico il semirimorchio (con merce a bordo), affidatagli dal vettore committente, per l'esecuzione del singolo trasporto (e relative tratte a vuoto);

la modifica prevista dall'articolo 24 comma 4-ter del decreto-legge n. 69 del 13 giugno 2023, nella parte in cui prevede che «il contratto di locazione preveda unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente, e non sia abbinato a un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento» ha fatto sorgere il dubbio che il trazionismo si ponga in contrasto con la normativa da ultimo introdotta, pur con un evidente razionalizzazione dei mezzi, dato che la modalità dello sgancia/aggancia, che consiste nell'arrivare in un punto, che sia esso di carico o di scarico, sganciare il semirimorchio in dotazione ed agganciarne un altro, sganciato in precedenza da un altro mezzo/autista per effettuare il servizio successivo, ottimizza le ore di impiego e di guida degli autisti;

ci si avvale in sintesi, oltre all'utilizzo dei propri trattori, della collaborazione di trazionisti e/o / padroncini, ai quali vengono messi a disposizione i semirimorchi di proprietà del vettore committente, senza dover attendere le operazioni di carico e scarico del «proprio» rimorchio, e soprattutto nel trasporto di merci deperibili, consente di essere più tempestivo nella consegna;

dovendosi però identificare il semirimorchio come parte dei «beni» trasportati e, in definitiva, mancando l'utilizzo esclusivo in capo al subvettore, non è chiaro se sia escluso o meno da tali ipotesi l'uso temporaneo dei semirimorchi/rimorchi (privi di motore) dall'ambito di applicazione della disciplina –:

se e quali iniziative di competenza, anche di carattere normativo, il Ministero intenda predisporre per chiarire l'ambito applicativo della disciplina, auspicando l'esclusione del trazionismo.

(5-02675)

RISPOSTA ATTO

Atto Camera

**Risposta scritta pubblicata Martedì 30 luglio 2024
nell'allegato al bollettino in Commissione IX (Trasporti)
5-02675**

354.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO

Il viceministro Edoardo RIXI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato
(vedi allegato 2)

Martedì 30 luglio 2024

— 57 —

Commissione IX

ALLEGATO 2

**5-02675 Gaetana Russo: Applicabilità della disciplina sulla locazione
dei veicoli senza conducente al cosiddetto trazionismo.**

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

In merito al fenomeno del cosiddetto « frazionismo » in rapporto al noleggio di rimorchi e semirimorchi e alle disposizioni introdotte dall'articolo 24 del decreto-legge n. 69 del 2023 che recepisce la direttiva (UE)738 del 2022, rappresento quanto segue.

In premessa, si evidenzia che la modalità del trazionismo è divenuta una prassi consolidata che non appare incompatibile con le regole comunitarie, sebbene non si riscontri normativa unionale specifica sull'istituto.

Ancorché non specificamente codificato, il trazionismo può inquadrarsi come un accordo commerciale, nello specifico un contratto di trasporto, tra un trazionista e il titolare del rimorchio o semirimorchio. Differisce dal contratto di locazione essen-

zialmente perché nel contratto di trazione il veicolo rimorchiato non è nella disponibilità di chi esegue il trasporto, che viene effettuato secondo istruzioni di volta in volta fornite dal proprietario del veicolo rimorchiato. Pertanto, il trazionismo non risulta in contrasto con le disposizioni introdotte dall'articolo 24 citato.

Poiché, dunque, locazione e trazionismo sono due istituti funzionalmente diversi e reciprocamente non sovrapponibili, non si ravvisa al momento la necessità di emanare indicazioni o disposizioni sul trazionismo, posto che quest'ultimo risulta essere abitualmente utilizzato senza particolari criticità e che l'eventuale regolamentazione richiederebbe una previa verifica con la Commissione europea.